

Convenzione protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tipo di evento in alternanza scuola-lavoro regolato dal presente patto formativo:

- I.F.S. – Impresa Formativa Simulata  
 Bottega Scuola o attività di Scuola Impresa  
 Progetti (project work, progetti per l'imprenditorialità, incontri con esperti)  
 Altro (indicare)

**SOGGETTO PROMOTORE**

<b>Sede operativa</b>	Collegio Arcivescovile Ballerini		
	<i>indirizzo</i> via Verdi, 77		
	<i>comune</i> Seregno (MB)	<i>cap</i> 20831	
<b>Responsabile</b>	<i>cognome   nome</i> don Gianluigi Frova		
	<i>comune di nascita</i> Erba (CO)	<i>cap</i> 22036	<i>il</i> 01/07/1960
<b>Tutor</b>	<i>cognome   nome</i>	<i>cellulare</i>	

**SOGGETTO OSPITANTE**

<b>Sede evento</b>				
	<i>indirizzo</i>			
	<i>comune</i>	<i>cap</i>		
<b>Responsabile</b>	<i>cognome   nome</i>			
	<i>comune di nascita</i>	<i>cap</i>	<i>il</i>	
<b>Durata evento</b>	<i>data inizio</i>	<i>data fine</i>	<i>ora inizio</i>	<i>ora fine</i>
				<i>numero minimo ore di attività</i>
<b>Tutor</b>	<i>cognome   nome</i>	<i>cellulare</i>		

**PREMESSA** – Al fine di supportare e confermare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a, legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della decreto del 22/08/2007 n.139,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1** – Ai sensi dell'art.18 legge 24/06/1997, n.196, e D.M. 25/03/1998, n.142, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, su proposta del Soggetto promotore, presso le strutture allestite in occasione dell'evento o delle attività produttive sopra indicati, i seguenti allievi in alternanza scuola-lavoro:



# PATTO FORMATIVO EVENTO

cognome   nome	codice fiscale	firma per accettazione
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		



FONDAZIONE  
AMBROSIANA  
PER LA CULTURA  
E L'EDUCAZIONE  
CATTOLICA

ENTE GESTORE  
DEGLI ISTITUTI  
SCOLASTICI

Collegio  
BALLERINI  
Seregno (MB)

Collegio  
BENTIVOGLIO  
Tradate (VA)

Collegio  
CASTELLI  
Saronno (VA)

Collegio  
PIO XI  
Desio (MB)

Istituto  
SACRAMENTINE  
Cesano M. (MB)



cognome   nome	codice fiscale	firma per accettazione
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		



FONDAZIONE  
AMBROSIANA  
PER LA CULTURA  
E L'EDUCAZIONE  
CATTOLICA

ENTE GESTORE  
DEGLI ISTITUTI  
SCOLASTICI

Collegio  
BALLERINI  
Seregno (MB)

Collegio  
BENTIVOGLIO  
Tradate (VA)

Collegio  
CASTELLI  
Saronno (VA)

Collegio  
PIO XI  
Desio (MB)

Istituto  
SACRAMENTINE  
Cesano M. (MB)

**Articolo 2** – Ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e seguenti modifiche apportate dal d.lg. 04/08/1999 n.345 e dal d.lg. 18/08/2000 n.262, in ambito di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, si indicano di seguito le limitazioni da applicare nell'orario di lavoro per i tirocinanti, in base alle fasce d'età:

- per gli allievi minorenni è vietato il lavoro notturno, intendendo per lavoro notturno un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00;
- in deroga a quanto stabilito nel punto 1, gli allievi che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro oltre i limiti d'orario indicati, esclusivamente quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo;
- per gli allievi che hanno compiuto 18 anni si applicano le limitazioni d'orario tipiche del contratto collettivo di riferimento. Permane l'obbligo della concessione di periodi di riposo compensativo correlati all'impegno orario richiesto.

**Articolo 3** – Si precisa che:

- le attività di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d, della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, né lo sostituisce;
- le attività di alternanza scuola-lavoro non comportano alcun impegno futuro, a carico del soggetto ospitante, nell'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
- il soggetto ospitante che desiderasse prolungare il periodo di alternanza scuola-lavoro, oltre quanto stabilito nel relativo progetto formativo, è chiamato ad assumersi ogni onere conseguente;
- durante lo svolgimento le attività di alternanza scuola-lavoro, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata, in modo costante e continuativo, da un tutore, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico e organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- eventuali borse lavoro erogate a favore dell'allievo per le attività di alternanza scuola-lavoro non possono superare l'importo massimo mensile di 600,00 euro.

**Articolo 4** – Durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro l'allievo è tenuto a:

- svolgere le attività previste rispettando tassativamente il periodo di svolgimento e gli orari stabiliti;
- rispettare le norme in materia di igiene e manipolazione delle sostanze alimentari, certificate dalla frequenza di un corso per addetti nel settore alimentare, sostitutivo del libretto sanitario, come previsto dal Reg. CE 852/2004 e dalla legge Regione Lombardia 33/2009;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi, certificate dalla frequenza di un corso di formazione e informazione come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/2009;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento delle attività.

**Articolo 5** – Si precisa che:

- Il soggetto promotore assicura gli allievi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente durante lo



svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, che informerà gli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

**Polizze assicurative**

- **Infortunio sul lavoro INAIL posizione n.6562818/cC111 MONZA**
- **Responsabilità civile posizione n.513324180 infortuni 513317935 CATTOLICA ASSICURAZIONI (valida anche all'estero)**

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

luogo e data \_\_\_\_\_

firma del Responsabile  
soggetto promotore

firma del Responsabile  
soggetto ospitante



FONDAZIONE  
AMBROSIANA  
PER LA CULTURA  
E L'EDUCAZIONE  
CATTOLICA

ENTE GESTORE  
DEGLI ISTITUTI  
SCOLASTICI

Collegio  
BALLERINI  
Seregno (MB)

Collegio  
BENTIVOGLIO  
Tradate (VA)

Collegio  
CASTELLI  
Saronno (VA)

Collegio  
PIO XI  
Desio (MB)

Istituto  
SACRAMENTINE  
Cesano M. (MB)

